

**Bando per la concessione di contributi ad
integrazione dei canoni di locazione - anno 2018**

Vista la Legge n. 431 del 09/12/1998;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 05/12/2013;

Vista la Deliberazione n. 228 del 06/03/2018 della Giunta Regionale della Toscana;

Visto il D. lgs. n. 196 del 30/06/2003;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1129 del 04/05/2018

Il Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione
rende noto

che a partire dalle ore **09:00** del giorno **9 maggio 2018** fino alle ore **13:00** del giorno **22 giugno 2018** compreso, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per richiedere il contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione.

Art. 1

Requisiti

A pena di esclusione, possono partecipare i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente bando (09/05/2018), sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando possono partecipare anche i cittadini di altri Stati o apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno (D.lgs. 286/98) e residenti senza interruzioni da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana (art. 11, comma 13, Decreto Legge n. 112/2008, convertito in legge dalla Legge n. 133/2008);
2. essere residente nel Comune di Prato e nell'immobile per il quale si richiede il contributo;
3. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio inserito nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
4. non essere titolare, lo stesso richiedente ed i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà (esclusa la nuda proprietà) usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero.
 - 4.1 Sono fatti salvi i seguenti casi di indisponibilità dell'abitazione:
 - titolarità di proprietà, anche pro-quota (cioè chi possiede una quota), assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge. Nella domanda di contributo dovranno essere indicati, a pena di esclusione, i dati della registrazione dell'omologa o della separazione, il Tribunale che ha sancito la separazione ed il Comune dove è ubicato l'immobile.
 - titolarità di pro-quota di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo dei quali sia documentata la non disponibilità. L'indisponibilità ricorre se nell'immobile ad uso abitativo risiede un altro contitolare di diritto reale sullo stesso immobile; questa circostanza deve essere dichiarata, a pena di esclusione, nella domanda di contributo ed allegando alla stessa domanda, a pena di esclusione, la documentazione attestante la titolarità di pro-quota della diritto reale della persona che risiede nell'abitazione;
 - 4.2 I cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) ed i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda, per tutti i componenti stranieri del nucleo familiare, a pena di esclusione, la certificazione delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o dell'ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata

nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese.

Per i componenti stranieri del nucleo familiare, titolari di diritti reali, rientranti nei casi riportati al precedente punto 4.1 del presente bando, alla domanda di contributo dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la certificazione delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o dell'ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti i casi indicati al citato punto 4.1.

La certificazione, indicata ai periodi precedenti del presente punto 4.2, non deve essere stata rilasciata in data superiore a sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando; non sono ammesse sia le dichiarazioni sostitutive della certificazione che le certificazioni che non fanno espresso riferimento alla titolarità o non titolarità di diritti reali su abitazioni.

Sono esclusi, dal richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parti di esse, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” .

Gli status di “asilo politico”, “protezione sussidiaria” e “motivi umanitari” devono essere certificati nei relativi titoli di soggiorno da allegare alla domanda.

5. non essere titolare, assieme ai componenti del proprio nucleo familiare, di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore ad Euro 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa (per bene registrato si intende ogni bene iscritto in un Pubblico Registro, ad esempio: motocicli, navi, barche, aeromobili, camper, ecc. il cui valore complessivo non deve superare Euro 25.000,00). In caso di possesso di beni mobili di valore superiore a Euro 25.000,00, necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa, occorre indicare il documento di registrazione, l'attività svolta, il luogo, la denominazione e la sede legale dell'attività.
6. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata o pubblica, corrispondente alla propria residenza anagrafica, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'Imposta di Registro o assoggettato all'applicazione della “cedolare secca” ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011.
7. essere in possesso di certificazione che attesti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) – calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni - non superiore a Euro 28.470,83.
8. rientrare in una delle seguenti fasce in base ai valori ISE e ISEE e all'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
Fascia “A”:
 - valore ISE uguale o inferiore all'importo di Euro 13.192,92 (corrispondente a due pensioni minime INPS – Tabella B allegato 4 Circolare INPS n. 186 del 21/12/2017);
 - incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.**Fascia “B”:**
 - valore ISE compreso tra l'importo di Euro 13.192,92 e l'importo di Euro 28.470,83;
 - incidenza del canone di locazione annuale, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 24%.Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00;
9. non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. L'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, nel corso dell'anno 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio;
10. non essere conduttore di un contratto di locazione di un alloggio a “canone calmierato” realizzato con contributi pubblici;
11. non aver ottenuto altri benefici pubblici assegnati da qualunque ente e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo, compresi i contributi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1088/2011 (relativi alla prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità) e le detrazioni fiscali previste all'art. 10 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431. L'eventuale ricevimento dei

suddetti benefici nel corso dell'anno 2018 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo.

Art. 2

Criteria per la determinazione del reddito e canone di locazione di riferimento

1. La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento della presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano ISE zero o che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione è possibile solo in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento o in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

Nella domanda di contributo, a pena di esclusione, il richiedente deve dichiarare le proprie fonti di sostentamento oppure se riceve assistenza da parte dei servizi sociali del Comune.

2.1 Qualora la fonte di sostentamento derivi da redditi o altri emolumenti del nucleo familiare del richiedente il contributo, che a norma del DPCM 159/2013 non sono stati considerati nella certificazione ISE/ISEE valida ai fini del presente bando, nella domanda di contributo dovranno essere indicati l'ammontare e la provenienza dei redditi o emolumenti nonché i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono ed allegare alla stessa domanda, **a pena di esclusione**, la relativa documentazione (a titolo di esempio ma non esaustivo: dichiarazione dei redditi, Certificazione Unica 2018 o, se si tratta di attività lavorativa avviata di recente, allegare la documentazione della ditta attestante lo stipendio mensile corrisposto e la durata contrattuale di lavoro o copia delle buste paga; documentazione dell'impresa a dimostrazione del sostentamento, in caso di lavoro autonomo).

Se la fonte di sostentamento deriva da pensione o indennità corrisposte da enti pubblici, è sufficiente indicare nella domanda l'importo, la tipologia di pensione o indennità, i nominativi dei soggetti del nucleo familiare che li percepiscono e l'ente erogatore.

2.2 Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da parte di una persona fisica esterna al nucleo familiare (a titolo di esempio ma non esaustivo: figli, genitori, parenti, amici), deve allegare alla domanda, a pena di esclusione, la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico (alla dichiarazione, contenente i dati anagrafici, le modalità, la finalità e la quantificazione economica dell'aiuto prestato, dovranno essere allegati obbligatoriamente la copia fotostatica di un documento valido d'identità e la copia della dichiarazione dei redditi o di certificazione equipollente dello stesso soggetto che presta l'aiuto).

2.3 Nel caso in cui il richiedente il contributo dichiari di ricevere sostegno economico da parte di enti, associazioni e/o soggetti diversi da persona fisica, differenti dal Comune di Prato, dovrà indicare i dati dell'ente o dell'associazione o del soggetto (denominazione, recapito, referente) nonché la somma ricevuta ed allegare alla domanda, a pena di esclusione, la certificazione dell'ente o dell'associazione o del soggetto attestante gli aiuti economici erogati.

2.4 Le fonti di sostentamento devono risultare di entità sostenibile da parte di chi presta l'aiuto economico.

3. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, o da successivo atto modificativo del contratto, al netto degli oneri accessori.

4. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

5. In caso di residenza di più nuclei familiari in uno stesso alloggio, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art. 3

Nucleo familiare

Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modificazioni.

Nella domanda di contributo, dovranno essere indicate le seguenti situazioni se sono presenti nel nucleo familiare:

- il numero delle persone ultrasessantacinquenni;
- il numero dei soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
- nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico;
- componenti separati legalmente dal coniuge.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda dovrà essere presentata unicamente on line, secondo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

Il richiedente per presentare la domanda di contributo può rivolgersi ai sindacati degli inquilini e assegnatari (SICET, SUNIA) che si sono resi disponibili ad effettuare il servizio per i loro iscritti, ovvero rivolgersi ai CAAF convenzionati con il Comune di Prato che svolgeranno il servizio di assistenza alla compilazione sempre con modalità telematica.

L'elenco dei CAAF convenzionati è presente nel promemoria del bando ed è disponibile sul sito internet del Comune di Prato, all'URP Multiente e presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101.

In alternativa il soggetto richiedente può presentare la domanda on line in forma autonoma tramite uno dei seguenti modi:

- attraverso l'attivazione e l'utilizzo della propria carta CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dotato di lettore smart-card e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e seguendo la procedura indicata sul sito internet istituzionale del Comune di Prato (www.comune.prato.it).

La domanda on line viene protocollata automaticamente dal sistema informatico e non è pertanto necessario presentarla all'Ufficio Protocollo del Comune. La domanda presentata autonomamente dal richiedente tramite la propria carta CNS o tramite SPID non necessita di firma.

Può essere presentata una sola domanda per ciascun nucleo familiare.

Qualora il richiedente presentasse più di una domanda di contributo, sarà considerata utile, ai fini della partecipazione al presente bando, l'ultima domanda presentata.

2. La domanda di contributo deve essere correttamente compilata nonché corredata dei documenti obbligatori indicati al successivo punto 3.

La mancata compilazione delle dichiarazioni e/o allegazione dei documenti obbligatori rende improcedibile la domanda che di conseguenza non verrà prodotta, né protocollata; pertanto la domanda non sarà presente nelle graduatorie in quanto non portata a conclusione.

3. I documenti obbligatori, da allegare scansionati alla domanda al momento della sua presentazione, sono :

- **copia fotostatica** del documento valido di riconoscimento del richiedente;
- **copia integrale** del contratto di locazione regolarmente registrato;
- **copia dell'attestazione** del pagamento annuale dell'Imposta di Registro. In alternativa alla copia dell'attestazione del pagamento dell'Imposta di Registro, deve essere presentata la copia della comunicazione del proprietario dell'alloggio in cui si attesta la sua scelta relativamente all'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 23 del 14/03/2011, qualora tale scelta non risulti già inserita nel contratto di locazione.

- **copia** del permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno se il cittadino è extracomunitario o apolide. Se il cittadino extracomunitario o apolide è soggiornante in Italia da 10 anni o in Toscana da 5 anni, dovrà elencare tutti i Comuni di residenza ai sensi dell'art. 1 punto 1. del presente bando. Non è necessaria l'elencazione per chi risiede ininterrottamente nel Comune di Prato da almeno 5 anni;
- **documentazione** attestante le fonti di sostentamento economico, previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2 del presente bando, dei nuclei familiari con ISE uguale a zero o con ISE inferiore al canone annuo di locazione;
- **documentazione** che, in caso di titolarità pro-quota di diritti reali di proprietà su abitazione ubicata in Italia, attesti che la persona che vi risiede è titolare di diritto reale pro-quota sulla stessa abitazione nel caso previsto al punto 4.1 dell'art. 1 del presente bando;
- **certificazione** delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o dell'ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese, nei casi previsti al punto 4.2 dell'art. 1 del presente bando per i cittadini stranieri;
- **certificazione** delle autorità competenti del Paese di origine oppure del consolato o dell'ambasciata del Paese di origine, tradotta in italiano e legalizzata nelle forme di legge, che attesti quali componenti del nucleo familiare sono titolari di alloggi indisponibili nel loro Paese, nei casi previsti al punto 4.2 dell'art. 1 del presente bando per i cittadini stranieri;

Art. 5

Graduatorie e ricorsi

1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza ai criteri del bando; successivamente procederà alle stesure delle graduatorie provvisoria e definitiva degli ammessi e degli elenchi provvisori e definitivi degli esclusi.
I soggetti in possesso dei requisiti sono iscritti nelle graduatorie, distinti in fascia "A" e fascia "B" (art. 1 punto 8. del presente bando), sulla base delle diverse percentuali (in ordine decrescente) di incidenza canone/valore ISE, ed in caso di parità di incidenza, avranno la precedenza le richieste che a cui sarà stato eventualmente assegnato il punteggio in base alle priorità indicate al successivo punto 2. del presente articolo.
Si precisa che in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio per via informatica.
Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, saranno arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.
I concorrenti ammessi ed esclusi saranno identificati con numero di protocollo nelle rispettive graduatorie ed elenchi.
2. Ai richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una o più delle seguenti tre condizioni di priorità sarà attribuito n. 1 (uno) punto per ogni condizione:
 - presenza di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
 - presenza di soggetti portatori di handicap grave (come definiti dall'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) e/o di soggetti con invalidità uguale o superiore ai 2/3 (67%);
 - nucleo familiare composto esclusivamente da un solo genitore con minori a carico.
 I punteggi delle tre condizioni sono cumulabili; pertanto potranno essere attribuiti massimo tre punti.
3. **La graduatoria provvisoria e l'elenco provvisorio degli esclusi** saranno pubblicati dal **01/08/2018** al **10/09/2018** all'Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune, presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni, 1, ingresso in Piazza del Comune,9), presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101 e ne verrà data notizia attraverso i più diffusi quotidiani locali.
4. Contro la graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, è possibile **presentare ricorso** dal **01/08/2018** al **10/09/2018** (tramite modulo disponibile sia sul sito internet del Comune di Prato - www.comune.prato.it - che presso le sedi riportate al successivo art. 10 del presente bando), all'Ufficio Protocollo del Comune in Piazza del Pesce n. 9, aperto nel mese di agosto dal lunedì al venerdì dalle ore **09:00** alle ore **13:00** e nel mese di settembre nei giorni di martedì, mercoledì

e venerdì dalle ore **09:00** alle ore **13:00** e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore **09:00** alle ore **17:00**.

5. La graduatoria definitiva e l'elenco definitivo degli esclusi saranno pubblicati in data **17/09/2018**, all'Albo Pretorio del Comune, sul sito Internet del Comune, presso l'URP Multiente (Corso Mazzoni,1, ingresso in Piazza del Comune,9) e la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101.

Art. 6

Entità del contributo

1. Il pagamento dei contributi avviene fino ad esaurimento delle risorse disponibili con il seguente ordine di priorità:
 - 1) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
 - 2) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.
2. Il contributo massimo (di seguito "contributo teorico") è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE:
 - a) per la fascia "A" di cui all'art. 1 punto 8. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di Euro 3.100,00;
 - b) per la fascia "B" di cui all'art. 1 punto 8. del presente Bando, il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo arrotondato di Euro 2.325,00.Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.
3. Nel caso in cui le risorse finanziarie assegnate dalla Regione non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, il Comune si riserva di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00.

Inoltre è facoltà del Comune non destinare risorse alla fascia "B".

La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo teorico riconosciuto.

L'entità del contributo erogabile è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 7

Modalità di pagamento del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in un'unica soluzione, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.
2. Il contributo è erogato successivamente alla verifica degli avvenuti pagamenti del canone di locazione: gli aventi diritto devono presentare, a partire dal **02 gennaio 2019** e non oltre il termine perentorio del **31 gennaio 2019** compreso, attestazione del pagamento del canone di locazione riferita all'anno 2018.

Tale attestazione dovrà essere rilasciata dal proprietario dell'immobile con allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità dello stesso proprietario; in caso di più proprietari dello stesso alloggio, dovrà essere presentata l'attestazione di ogni proprietario con allegata la copia di un valido documento d'identità di ognuno di loro.

Laddove gli immobili oggetto del contributo fossero più di uno, dovranno essere presentate le necessarie attestazioni dei proprietari con le rispettive copie fotostatiche dei documenti d'identità degli stessi proprietari.

La modulistica per l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione sarà disponibile sul sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it), oppure sarà disponibile presso l'Urp Multiente: in Corso Mazzoni n. 1 (ingresso da Piazza del Comune, 9) o presso la sede del Servizio Sociale e Immigrazione in Via Roma n. 101.

L'attestazione di pagamento del canone dovrà essere presentata presso il Servizio Sociale e Immigrazione Via Roma n. 101, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore **09:00** alle ore **13:00** e nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore **15:00** alle ore **17:00**

In caso di impossibilità a produrre l'attestazione di pagamento del canone di locazione rilasciata dal proprietario dell'immobile oggetto di locazione, il conduttore dovrà produrre le ricevute di pagamento, quietanzate ed in regola con l'imposta di bollo, o copia dei bonifici bancari effettuati in favore del proprietario, comunque nel rispetto dei termini previsti per la presentazione dell'attestazione.

Non sono ammessi estratti di conti correnti bancari per attestare il pagamento del canone di locazione.

3. Il contributo è corrisposto solo se la documentazione di cui al punto 2. del presente articolo sia presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio 2019.
4. Nel caso in cui si accerti che il canone di locazione pagato è diverso da quello dichiarato si procede nei seguenti modi:
 - a) per i canoni pagati in misura superiore, non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) per in canoni inferiori a quanto dichiarato, il contributo da assegnare è calcolato sulla base del reale canone di locazione pagato.

Art. 8

Casi particolari

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base dell'avvenuto pagamento dei canoni di locazione è assegnato agli eredi.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso comune, il contributo è assegnato solo dopo aver verificato il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune, è possibile assegnare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9

Autocertificazione, controlli e sanzioni

1. La verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate è effettuata dall'Amministrazione comunale (art. 71 del DPR 455/2000). Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, il dichiarante decade dalla concessione del contributo, è denunciato alle Autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 del DPR 455/2000).

L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite, gravate degli interessi legali. Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi motivo, le condizioni per l'ottenimento del contributo, l'Amministrazione comunale provvede a revocare il contributo stesso.

2. L'Amministrazione comunale esegue controlli sui dati contenuti nelle autocertificazioni, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e altri uffici pubblici competenti.

L'Amministrazione comunale invia alla Guardia di Finanza competente per territorio gli elenchi degli aventi diritto al contributo, relativi a casi particolari che la stessa Amministrazione ritenga oggetto di più attenta valutazione.

3. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche per le finalità previste dal presente bando.

Art. 10

Informazioni e ritiro della modulistica

Il bando e la relativa modulistica, ad eccezione della domanda che dovrà essere presentata unicamente on line, sono disponibili presso:

- il sito internet del Comune di Prato (www.comune.prato.it);
- URP Multiente: Corso Mazzoni 1 (ingresso in Piazza del Comune, 9), numero verde 800 058 850 e telefono 0574/1836096:
orario: lunedì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
- Servizio Sociale Immigrazione in orario di apertura al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00

Art. 11

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/1998 al D.P.C.M. 159/2013, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 228/2018.

Eventuali modifiche al bando saranno pubblicate sul sito internet del Comune di Prato: www.comune.prato.it

La Responsabile del Procedimento e del trattamento dei dati è Dott.ssa Samuela Tintori del Servizio Sociale e Immigrazione.

Prato il 9 maggio 2018

Il Dirigente
del Servizio Sociale e Immigrazione
Dott. Filippo Foti